



CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DEL RIFIUTO (END OF WASTE)

L'AZIONE DI REGIONE LOMBARDIA

L'intera filiera del riciclo dei rifiuti è ormai da circa un anno e mezzo in grave sofferenza per il blocco delle autorizzazioni caso per caso alla "cessazione della qualifica del rifiuto" (c.d. "end of waste") e la situazione di criticità si è ulteriormente accentuata dall'entrata in vigore della l. n. 55/2019.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018 ha messo in discussione la possibilità per le Autorità competenti di autorizzare "end of waste" caso per caso, ossia operazioni di riciclo innovative e non comprese né nei regolamenti comunitari emanati, né nei decreti statali, bloccando completamente tutti i procedimenti in corso ed impedendo la presentazione di nuove istanze.

Regione Lombardia si era da subito attivata a livello nazionale per trovare una soluzione al problema e dal mondo produttivo sono stati sollevati da più parti appelli per un'azione tempestiva del legislatore, incalzata collegialmente anche dall'Osservatorio regionale per l'Economia Circolare e la Transizione Energetica, che ha condiviso in data 16/04/2019 la posizione di *"sollecitare con forza il Governo e il Parlamento, affinché adottino con urgenza misure di adeguamento della legge vigente, con la modifica dell'art. 184-ter del d.lgs 152/06, per consentire il tempestivo rilascio delle autorizzazioni comportanti la cessazione della qualifica di rifiuto, anche caso per caso"*.

Il Legislatore è successivamente intervenuto con l. n. 55/2019 di conversione del d.l. n. 32/2019, prevedendo che le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto possano essere concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività.

Ciò comporta che ad oggi non è più possibile, per le autorità competenti, rilasciare nuove autorizzazioni difformemente da quanto previsto dalla l. n. 55/2019 e quindi rende impossibile autorizzare "caso per caso" la cessazione della qualifica del rifiuto, impedendo pertanto lo sviluppo di nuove attività di riciclo, con gravissimo danno per la ricerca, lo sviluppo economico e la tutela ambientale. E' evidente, infatti, che non potere sviluppare nuove ed innovative filiere di riciclo blocca la transizione verso l'economia circolare, obbliga ad inviare flussi di rifiuti a discarica o incenerimento anche se potenzialmente riciclabili, comporta aumento dei costi per aziende e cittadini, incrementa il rischio di attività illegali.

A seguito dell'emanazione della legge, Regione ha chiesto tempestivamente al Ministero dell'Ambiente di confermare a livello interpretativo che le autorizzazioni esistenti non in fase di rinnovo o revisione mantenessero la loro efficacia; nel frattempo a livello normativo sono stati

presentati da più parti diversi emendamenti correttivi con l'obiettivo primario di mantenere in essere le autorizzazioni già rilasciate dalle Regioni e di poterle rinnovare.

A fronte di mancati riscontri e di un sostanziale mantenimento dello status quo, Regione Lombardia ha richiesto più volte, con il supporto delle regioni Veneto, Liguria, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna e Piemonte, la convocazione del coordinamento delle Regioni sull'argomento per poter assumere comportamenti comuni sul territorio nazionale; il coordinatore (Regione Sardegna), a fronte delle sollecitazioni, ha convocato l'incontro per il 18 settembre. Nel frattempo è stato attivato anche l'intervento delle agenzie ambientali: ARPA Lombardia ha sollecitato ASSOARPA a prendere una posizione, formalizzata in un position paper che evidenzia le criticità della norma.

A fronte dei dubbi interpretativi in merito all'applicabilità della nuova norma alle autorizzazioni già rilasciate e vigenti, alcune Autorità competenti – in particolare la Provincia di Brescia - hanno avviato dei procedimenti di revisione per gli impianti che, se si applicasse la l. n. 55/2019 anche agli impianti esistenti, non sarebbero più conformi.

A corollario delle azioni svolte a livello nazionale, Regione Lombardia ha quindi affrontato il tema sul territorio convocando le province nel mese di giugno e all'inizio di settembre dato l'accentuarsi della situazione di criticità, con la finalità di concordare un comportamento univoco sul territorio regionale. Gli uffici provinciali sottolineano la difficoltà di operare nell'incertezza e ribadiscono la preoccupazione per le conseguenze relative alla gestione dei procedimenti amministrativi, concordando sull'opportunità di avere una coerente applicazione a livello nazionale e regionale.

NORMA VIGENTE

Ad oggi la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) è normata dall'art.184 ter del Dlgs 152/06 così come disposto dall'art. 19 della l.55 del 14 giugno 2019:

184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.*

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero.* Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida.
***(comma così sostituito dall'art. 1, comma 19, legge n. 55 del 2019)**

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.